



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale



Distretto Socio Sanitario Uno
Molfetta - Giovinazzo



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA L'AMBITO TERRITORIALE DI MOLFETTA GIOVINAZZO DISTRETTO SOCIO SANITARIO 1, ASL BA, E LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo per l'anno scolastico 2015/2016.

L'anno 2015 il giorno 7 del mese di settembre presso la sede municipale sono presenti:

- il sindaco di Molfetta, Paolo Nolaichio
- il Dirigente URP Ambito territoriale Molfetta Giovinazzo
- l'Assessore alla socialità Comune di Giovinazzo
- per ASL Rosalinda D'Addato - psicologa UPLS - NPIA ambito Nord

LE PARTI, VISTE

- La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione dell'handicap" e s.m.i.;
- il Decreto 9 luglio 1992 dell'ex - M.P.I. "Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 sull'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 3390 del 30.11.01;
- la Legge Regionale n. 19/2006;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 6/2007;

PREMESSO

- che la Direttiva prot. 3390 del 30.11.01 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - "Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio - Ufficio IV" in materia di "assistenza di base agli alunni in situazione di handicap", nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, ed intendendo fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, espressamente prevede "che rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della Scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi Enti".
- che l'Ambito di Molfetta Giovinazzo a mezzo gara ad evidenza pubblica, individua il soggetto gestore di detto servizio da svolgersi con personale qualificato individuato

essenzialmente nella figura professionale dell'educatore. Si tratta di figure quali l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolare deficit;

- che la succitata direttiva prot. n. 3390, 30 novembre 2001 del "Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio - Ufficio IV" in materia di "assistenza di base agli alunni in situazione di handicap", stabilisce che "la Scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili con l'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili";

CONSIDERATO

- che è necessario coordinare, tra tutti gli Enti coinvolti, gli interventi relativi all'integrazione ed all'assistenza degli alunni disabili;
- che è opportuno mettere in campo tutte le risorse per tutelare nel modo migliore possibile l'interesse dei soggetti più deboli coinvolti, per un'effettiva integrazione evitando sprechi di qualunque genere;
- che risulta utile sottoscrivere un'intesa tra tutti i soggetti coinvolti, citati in premessa, al fine di realizzare un'efficace integrazione degli alunni disabili nelle Scuole;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Gli Enti sottoscrittori della presente intesa, allo scopo di attuare la piena integrazione, nei servizi educativi e scolastici delle Scuole dell'infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado degli alunni in situazione di handicap, assicurano l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali nel Settore, come evidenziati, tra l'altro, nella Circolare Ministeriale del 30 novembre 2001 e si impegnano, inoltre, a perseguire la massima integrazione tra le funzioni, le risorse e le competenze reciproche.

ART. 1

SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI - ART. 92 LETTERA A) DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2007 e s.m. e i.

L'Ente Locale garantirà all'interno dell'Istituzione scolastica l'assistenza specialistica ai disabili, con personale qualificato.

Il Servizio, di cui all'art. 92 lett. a) del Regolamento Regionale n. 4/2007, si rivolge agli alunni in situazione di handicap di natura fisica, psichica e sensoriale, frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, di competenza del Comune ed è un servizio che si propone di fornire agli alunni un supporto educativo aggiuntivo a quello offerto dalla Scuola.

Il Servizio è volto a garantire il loro diritto all'educazione e all'istruzione, promuovendone l'autonomia e la piena integrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge quadro n. 104/1992 e s.m.i.

Il Servizio prevede l'Assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato (educatori professionali, assistenti educativi, ecc.) all'interno della Scuola con compiti di assistenza educativa all'autonomia ed alla comunicazione.

1a) Finalità



Il Servizio in argomento opera all'interno di un progetto educativo e formativo strutturato in funzione della crescita armonica della personalità dell'alunno in situazione di handicap. Esso si pone, quindi, come servizio che, mediante figure specialistiche, opera per l'integrazione, favorendo la crescita educativa, l'autonomia e l'apprendimento, in sinergia con le altre figure che operano nella scuola.

Nello specifico, il Servizio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppare e sostenere l'autonomia personale;
- sostenere e rafforzare le potenzialità residue, favorendo la valorizzazione della diversità;
- facilitare i percorsi di comunicazione, formazione e apprendimento;
- favorire le capacità di autonomia nella gestione delle relazioni interpersonali;
- promuovere l'integrazione, la socializzazione e la partecipazione inclusiva alla vita scolastica, per limitare ogni forma di isolamento sociale e di emarginazione;
- favorire la partecipazione alla vita della comunità scolastica, limitatamente all'ambito del territorio cittadino;

1b) Destinatari

Sono destinatari del Servizio i minori in situazione di handicap fisico, psichico e sensoriale, come documentato dal certificato di cui alla legge n. 104/92 e s.m.i. e dalla Diagnosi Funzionale rilasciata dalla ASL BA, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/07 e s.m.e i. e dell'art.8 del capitolato di gara;

1c) Prestazioni


- attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di autonomie sociali e di comunicazione interpersonale;
- iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
- iniziative di integrazione tra l'alunno in difficoltà e il contesto scolastico;
- affiancamento e supporto educativo - didattico nello svolgimento di attività legate all'attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) con assistenza e mediazione nella partecipazione ad attività ludiche, sportive, a laboratori paradidattici per la manualità e l'espressione di linguaggi alternativi (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, pittura, ecc.) e iniziative varie;

ART. 2

PROFILO PROFESSIONALE, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'EDUCATORE


Il ruolo dell'educatore, in generale, è definibile come professione di aiuto, in quanto agisce in ambiti di intervento di natura educativa caratterizzati da bisogni educativi speciali. L'educatore è un operatore che svolge la propria attività mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione agendo sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo

Compiti e attività dell'educatore

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature on the left, a series of initials in the center, and a signature on the right. A small number '3' is written at the bottom right corner.

L'educatore del Servizio in argomento, di cui all'art. 92 lett. a del R. R. n. 4/2007 e s.m.e i, svolge le seguenti attività, in collaborazione con le altre figure professionali presenti nella scuola:

- attua un intervento rivolto esclusivamente all'alunno-disabile al fine di recuperare le sue risorse in una prospettiva di autonomia in supporto della vita quotidiana, scolastica e sociale;
- nel limite delle proprie competenze, collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività della scuola;
- in accordo e con la compresenza degli insegnanti l'educatore interviene nella conduzione di piccoli gruppi di alunni per la realizzazione del processo di integrazione sociale e di sensibilizzazione alla diversità;
- partecipa, alla stesura ed alla verifica del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) sull'alunno in situazione di handicap e alle riunioni dei Gruppi H organizzati dagli istituti scolastici e finalizzati alla progettazione e verifica di iniziative socio-educative del minore disabile;
- svolge il proprio lavoro nella scuola in autonomia professionale sotto la diretta responsabilità dell'Ente gestore del Servizio in modo coordinato con le altre figure professionali, programma, progetta, gestisce, realizza e verifica interventi educativi definiti da un progetto e verificabili mediante metodologie sistematiche e continuative;
- mette in atto le sue funzioni utilizzando i seguenti metodi:
 - la presa in carico diretta della persona attraverso un rapporto continuativo e per periodi prolungati;
 - l'intenzionalità educativa di ogni azione operativa,
 - la gestione della quotidianità emergente dal rapporto educativo;
- effettua l'orario senza prevedere interruzioni nell'ambito della giornata e sullo stesso caso non potranno essere effettuate più di n. 4 ore giornaliere. Nel caso di assegnazione di un monte ore minimo (4 ore), sarebbe preferibile articolare l'orario di servizio suddividendolo in due giornate, per garantire un intervento educativo più efficace e continuativo. L'orario interno tra le singole Scuole sarà concordato tra l'Ente gestore, il Comune ed il Dirigente Scolastico, tenendo presente l'articolazione oraria di tutto il Servizio;
- in caso di assenza dell'alunno di riferimento, le ore assegnategli potranno essere recuperate, sino al raggiungimento del tetto massimo di ore previste per l'assistenza scolastica di ciascun assistito, per l'espletamento dell'attività assistenziale a beneficio dell'alunno assente o di altri in carico allo stesso educatore.
- In caso di assenza prolungata dell'alunno (oltre 30 giorni) l'attività dell'educatore non effettuata a beneficio dell'alunno in carico, potrà essere recuperata per l'assistenza di alunni rispetto ai quali, in presenza della richiesta di un numero di ore solo parzialmente coperte, si ravvisi, da parte del Comune e della ASL, sulla scorta di richiesta scritta del Dirigente scolastico, l'assoluta necessità di integrarla con un maggiore numero di ore.
- l'educatore, previa autorizzazione della scuola, potrà accompagnare il minore disabile durante le uscite sul territorio cittadino; se richiesto dalla Scuola, l'educatore accompagnerà il minore disabile durante i viaggi di istruzione, fuori dall'ambito territoriale, della durata di un giorno.



ART. 3
COMPETENZE DELL'ASL BA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale:

- individua, con il Collegio di accertamento, gli alunni che si trovano in situazione di handicap (in attuazione della legge 289/02 - art. 35 comma 7 - e del DPCM 23/02/2006);
- redige, con l'Unità Multidisciplinare, la relativa DF (Diagnosi Funzionale) e partecipa agli incontri collegiali per la redazione del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e del PEI (Piano Educativo Individualizzato) ai sensi della legge 104/92, del DPR 24/02/1994 e s.m.i.;
- collabora con l'Ente all'individuazione del fabbisogno orario degli alunni in assistenza specialistica a partire da quanto previsto nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), dimensionando adeguatamente le ore di assistenza specialistica assegnate a ciascun alunno in base ai criteri di seguito riportati e rinvenienti dal capitolato di gara.


I riferimenti per la quantificazione oraria dell'assistenza educativa sono:

1. certificazione dell'handicap e diagnosi funzionale;
 2. il tempo scuola dell'alunno;
 3. le ore di attività didattica del docente di sostegno;
 4. Analisi clinico psico-pedagogica dei bisogni e delle necessità del singolo alunno effettuata dagli Specialisti della Asl;
- per i casi di nuova certificazione collabora, su richiesta dell'Ente locale, alla conferma dell'assegnazione dell'educatore specializzato.--

ART. 4
COMPETENZE DELL'ENTE SCOLASTICO

Le Istituzioni Scolastiche:

1. prendono ufficialmente atto della presenza di un alunno disabile, con il ricevimento della Certificazione rilasciata dall'ASL e si attivano per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza delle lezioni e per il trasferimento delle informazioni ricevute al personale impegnato nell'integrazione e all'Ente locale;
2. devono provvedere, tramite proprio personale (COLLABORATORI SCOLASTICI) all'assistenza materiale e fisica degli alunni disabili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'uscita dalle stesse, oltre gli spostamenti all'interno degli edifici. Inoltre garantiscono le attività all'ausilio materiale, le attività di cura alla persona, quelle dell'uso dei servizi igienici e alla cura dell'igiene personale che verranno svolte dal personale scolastico, all'interno delle mansioni affidate dalla contrattazione decentrata che assegna le funzioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 50 dell'allegato 7 al CCNL 998-01 del Comparto Scuola;
3. garantiscono personale DOCENTE DI SOSTEGNO adeguato alle esigenze didattiche e redigono, in collaborazione con gli specialisti e i genitori degli alunni, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in cui vengano, tra l'altro, individuati tutti gli interventi integrati ed equilibrati predisposti per l'alunno portatore di handicap;
4. raccolgono, su apposito modello fornito dal Comune, le richieste che pervengono dalle famiglie e le trasmettono al Comune stesso, complete della documentazione richiesta. In



allegato alle domande, trasmettono al Comune l'elenco dei richiedenti e comunicano al Comune il numero delle ore di sostegno assegnate a ciascun minore richiedente ed il relativo tempo scuola;

5. segnalano all'Ente locale la presenza di nuovi casi certificati per i quali necessita l'operatore specializzato. In tali casi l'Ente, previo parere della ASL, valuta i nuovi inserimenti;
6. sottoscrivono e convalidano i fogli di presenza mensili dell'orario di assistenza effettuato dagli educatori (o sua variazione) entro la prima settimana del mese successivo.

ART. 5

COMPETENZE DELL'ENTE LOCALE

L'Ente Locale:

1. eroga in favore degli alunni disabili l'Assistenza Specialistica, applicando il presente protocollo per i criteri di accesso, con personale qualificato, nei limiti delle risorse economiche assegnate al Bilancio Comunale, con l'obiettivo di realizzare quell'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale prevista dall'art. 13 della Legge n. 104/92 e s. m. e. i;
2. partecipa all'elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno in situazione di handicap che allarghi al territorio il lavoro compiuto all'interno della Scuola, favorendo la fruizione delle risorse dello stesso, in collaborazione con la Scuola, gli operatori dell'ASL, l'alunno stesso e la sua famiglia, e attivando eventuali Associazioni di Volontariato disponibili sul territorio;
3. elabora le domande raccolte dalle scuole;
4. determina i criteri di accesso al Servizio;
5. elabora di concerto con la ASL BA l'elenco degli aventi diritto;
6. comunica i nominativi dei nuovi casi certificati e segnalati dagli istituti Scolastici alla Unità Multidisciplinare della ASL per l'eventuale assegnazione dell'operatore specializzato.

ART. 6

COMPETENZE DELL'ENTE GESTORE





L'Ente Locale individua attraverso una gara ad evidenza pubblica, l'Ente gestore del Servizio. All'Ente gestore spettano:

- il coordinamento del Servizio sotto la supervisione dell'Ente locale;
- l'individuazione del personale del Servizio;
- la suddivisione degli educatori all'interno delle scuole in cui si espleta il servizio;
- la redazione dell'orario settimanale concordandolo con la scuola ed, in relazione alle esigenze dell'utenza, nei limiti del monte ore assegnato a ciascun alunno;
- quant'altro previsto dal contratto d'appalto stipulato con l'Ente locale.

ART. 7

COORDINAMENTO PER LA SUPERVISIONE DEL PROTOCOLLO

Tra gli Enti sottoscrittori dell'Intesa viene istituito un gruppo di supervisione con il compito precipuo di verificare l'andamento ed il funzionamento del presente Protocollo. Fanno parte di tale coordinamento i sottoscrittori del presente Protocollo.



ART. 8
DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo d'Intesa e quant'altro disciplinato, ha validità fino a che non sopraggiunga nuova e diversa normativa che eventualmente possa essere motivo di modifiche od integrazione allo stesso.

ART. 9
NORMA FINALE

Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente Protocollo d'Intesa, restano valide le Norme attuali e Regionali di Settore e i relativi Decreti e Circolari attuative.

ART. 10
NORMA TRANSITORIA

I sottoscrittori del presente Protocollo, stante l'imminente avvio dell'anno scolastico, in deroga a quanto stabilito agli artt. 3 e 5 del presente protocollo, d'intesa tra tutti i presenti, stabiliscono che procederanno all'assegnazione delle ore da attribuire ai singoli utenti per l'anno scolastico in corso, con la partecipazione straordinaria di due rappresentanti della Cooperativa gestore del Servizio e di un assistente sociale del Settore Welfare Cittadino

Nel dettaglio la Commissione dovrà stabilire, con apposito verbale, le ore di servizio spettanti per l'anno scolastico 2015/2016 ai singoli richiedenti sulla base dei sottoelencati criteri:

- *grado di disabilità dell'alunno, rilevato dalla certificazione di handicap allegata all'istanza;*
- *ore di sostegno di cui usufruiscono gli alunni disabili che hanno fatto richiesta del Servizio, tenuto conto di ogni ordine e grado della scuola frequentata da ognuno.*

Per l'Ambito Territoriale:

Il Dirigente del settore welfare del Comune capofila

Il Sindaco di Molfetta

L'Assessore alla socialità del Comune di Giovinazzo

Per l'ASL BA: *Roberto psicologo UPIS (per decreto di sua competenza)*

Per le Scuole:

[Handwritten signatures and names on lines]
Antonio Popullo (D.S. GIOVINAZZO)
Michela Poverina

Handwritten text, possibly a signature or a list of names, located in the upper middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or a short note, located in the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a name or a title, located in the lower middle section of the page.

Large handwritten signature or name, possibly "John Doe", located in the bottom left corner of the page.